



BANDO PER L'ATTIVAZIONE DI CONVENZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE INTERSETTORIALI – ANNO 2025

Art. 1

La Camera di commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso-Belluno (di seguito Camera di commercio), nel quadro delle competenze istituzionali affidate dalla Legge n. 580/93 - come modificata con D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219 - e in conformità alle proprie norme statutarie (in specie artt. 34 e 35), intende attivare e svolgere – nell'anno 2025 – progetti, attività e iniziative unitamente a soggetti pubblici e privati, come di seguito identificati, attraverso convenzioni e accordi di collaborazione anche in conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 2 lettere d bis), e) e g) della L. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016, e ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90.

Dette iniziative possono essere finanziate esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50% delle spese progettuali.

Il presente Bando stabilisce pertanto, in linea con gli obiettivi individuati nella Relazione Previsionale e Programmatica per l'esercizio 2025 approvata dal Consiglio camerale con delibera n. 10 dell'8.10.2024, i criteri e le modalità con cui la Camera di commercio avvierà, tramite convenzioni e/o accordi con soggetti terzi, rapporti di collaborazione e condivisione di idee progettuali per la realizzazione sinergica di iniziative comuni di valenza intersettoriale, a beneficio del sistema economico di riferimento.

La Camera di commercio procederà all'attivazione delle forme di collaborazione di cui trattasi, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, nonché in coerenza con i propri fini istituzionali e la programmazione pluriennale e annuale delle attività. Gli accordi saranno in ogni caso sottoscritti nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti anche in tema di aiuti di Stato, qualora applicabili nelle diverse fattispecie, nonché delle disposizioni nazionali in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La Camera di commercio osserva e fa osservare le norme vigenti in tema di trasparenza, pubblicità e accessibilità totale alle informazioni correlate alle erogazioni.

Art. 2

Possono partecipare al presente Bando esclusivamente soggetti pubblici e/o privati attivi, questi ultimi solo qualora rappresentativi e portatori di interessi generali per il sistema economico locale, nonché Enti ed Organismi di ricerca qualificati, per la realizzazione di progetti e iniziative intersettoriali senza scopo di lucro, di valenza complessiva per il sistema economico locale e che garantiscano anche indirettamente il più ampio e sinergico coinvolgimento della generalità delle imprese. La partecipazione si concretizza nella presentazione alla Camera di commercio di idee progettuali in forma singola (pubblica o privata) o mista (pubblica e privata congiuntamente). I diritti e gli obblighi delle parti saranno puntualmente disciplinati da appositi accordi e convenzioni, come da schema tipo allegato al presente Bando, da stipularsi ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90 qualora esclusivamente con Enti pubblici, nonché alla luce dell'art. 2 comma 2 lettere d bis), e) e g) della L. 580/93 (come modificata dal D.Lgs. 219/2016) qualora con soggetti pubblici e/o privati.



Art. 3

Nell'ambito del presente Bando possono essere quindi ricomprese iniziative che garantiscano la valorizzazione del territorio della Camera di commercio Treviso-Belluno, comportando vantaggi di interesse generale per le imprese della circoscrizione territoriale di competenza. Le linee di intervento su cui le ipotesi progettuali dovranno svilupparsi, riprendendo anche in modo trasversale gli obiettivi strategici della Camera di commercio come delineati nel programma pluriennale 2021-2026 approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 14 del 27.10.2021, sono:

- Attrattività culturale e turistica del territorio, azioni di marketing territoriale;
- Sviluppo economico in chiave sostenibile e valorizzazione delle produzioni;
- Transizione ecologica, digitale e tecnologica;
- Sostegno alla formazione e all'occupazione, in particolare di giovani e donne.

Le iniziative proposte devono fare riferimento, secondo le specifiche disposizioni e tempistiche di cui al Bando, all'anno 2025. I progetti ammessi a contributo devono essere in ogni caso realizzati e ultimati entro e non oltre il 31.01.2026, salvo eventuale proroga da concordarsi congiuntamente. La richiesta di proroga dev'essere espressamente motivata per iscritto dalla parte proponente e inviata a mezzo PEC all'indirizzo cciaa@pec.tb.camcom.it entro e non oltre il 30.11.2025. L'Ente camerale si riserva, valutate le circostanze e le cause ostative dichiarate, di accogliere o meno la suddetta istanza dandone comunicazione scritta via PEC alla controparte entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. L'eventuale proroga può essere concessa una sola volta ed è limitata al tempo strettamente necessario a permettere il compimento dell'iniziativa condivisa.

La trasmissione della rendicontazione andrà effettuata, a pena di decadenza del beneficio, a mezzo posta elettronica certificata, di norma, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto e comunque, inderogabilmente, non oltre il 31 marzo 2026, anche in caso di proroga.

Art. 4

La dotazione finanziaria complessiva prevista, relativamente al preventivo economico camerale per l'anno 2025, è pari ad € 500.000,00.

La Camera di commercio si riserva la facoltà di aumentare le risorse sopraccitate, nel rispetto dei propri principi di contabilità economica, qualora si rendessero disponibili stanziamenti nel bilancio di riferimento dell'Ente.

Al Bando viene attribuito il seguente numero di Codice Unico di Progetto (CUP) cumulativo: **188J24000130003**. Detto CUP, ai sensi del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in Legge n. 41/2023, dovrà essere riportato in ciascun documento di spesa, come specificato dal successivo art. 9, **a pena di inammissibilità del documento stesso, fatta salva l'eventuale regolarizzazione secondo le procedure ammesse dalla normativa in materia.**



Art. 5

I soggetti che intendano avviare accordi e collaborazioni ai sensi e per gli effetti del presente Bando devono far pervenire, **a partire dal 15.01.2025 ed entro e non oltre il 31.10.2025**, nelle modalità di seguito indicate, apposita proposta alla Camera di commercio. Ciascuna proposta, da redigere in carta libera, secondo il modello Allegato 1 e debitamente sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto richiedente, deve contenere almeno:

- a. generalità, natura giuridica, sede, codice fiscale ed eventuale partita IVA del/dei proponente/i;
- b. titolo dell'iniziativa che si intende promuovere in collaborazione con l'Ente, descrizione degli obiettivi dell'idea progettuale, dei tempi di realizzazione, dei vantaggi derivanti da una collaborazione fra i soggetti, dei ruoli dei soggetti coinvolti e dei vantaggi d'interesse generale in correlazione alle linee di intervento succitate, nonché i risultati attesi per l'economia locale;
- c. il piano finanziario previsionale relativo all'intero progetto da attuare, redatto in forma dettagliata e per macro voci in entrata (fonti di finanziamento comprensivi di eventuali contributi richiesti ad altri enti pubblici e/o privati) e in uscita, specificando se gli importi sono al netto o al lordo delle imposte;
- d. quantificazione dell'apporto finanziario richiesto alla Camera di commercio e descrizione dettagliata delle azioni per le quali viene specificamente richiesta la collaborazione della Camera medesima;
- e. modalità con cui viene garantito il cofinanziamento, relativamente agli oneri a carico delle controparti, non inferiori al 50% delle spese progettuali (ad es. fondi propri, sponsorizzazioni, eventuali altri contributi pubblici, ecc.);
- f. indicazione dell'eventuale soggetto, con i relativi dati anagrafici e fiscali, che si propone quale attuatore delle attività, qualora previsto dal programma, che potrà essere anche il beneficiario delle somme stanziare per il progetto;
- g. indicazioni in merito all'eventuale esenzione dall'applicazione dell'imposta di bollo;
- h. curriculum vitae del referente del progetto;
- i. per soggetti non iscritti al Registro delle Imprese, quali Associazioni e/o Enti iscritti al RUNTS, atto costitutivo, statuto, indicazione dei componenti del Consiglio Direttivo ed elenco dei soci al 31.12.2024;
- j. eventuale dichiarazione di esenzione DURC (resa secondo l'allegato fac-simile 3);
- k. Bilancio d'esercizio relativo alle ultime 3 annualità
- l. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell'istruttoria e degli adempimenti successivi ("si dichiara di aver preso visione di quanto indicato in materia di tutela dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679 "GDPR" e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. per l'accesso ai bandi contribuiti camerali pubblicato alla pagina https://www.tb.camcom.gov.it/content/14899/Privacy/Privacy_bandi/) pertanto, si consente all'acquisizione e al trattamento dei dati ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al "Bando per l'attivazione di convenzioni e accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione di progetti e iniziative intersettoriali – anno 2025", ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico").



Le proposte dovranno essere inviate in via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di commercio: cciaa@pec.tb.camcom.it, indicando in oggetto la dicitura "Proposta di collaborazione Bando camerale per l'attivazione di convenzioni e accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione di progetti e iniziative intersettoriali – Anno 2025". Saranno ritenute ammissibili soltanto le domande inviate da una casella di posta elettronica certificata e in formato non modificabile (pdf o equiparato) sottoscritta mediante firma digitale (il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato) oppure sottoscritta nell'originale scansionato e accompagnata da fotocopia del documento di identità del firmatario.

L'Ente camerale non assume alcuna responsabilità per il mancato o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente né da fatti e/o disservizi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 6

Alla luce delle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, dell'art. 14 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016, dell'art. 13, comma 3 del D.P.R. 254/2005 e delle proprie norme statutarie, tutte le proposte pervenute saranno esaminate dalla Giunta camerale nella prima riunione utile, in base all'ordine d'arrivo.

Detto esame delle iniziative proposte viene condotto, sino a esaurimento delle risorse di cui all'articolo 4, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, secondo una procedura valutativa "a sportello", sulla base della rispondenza ai sottoelencati criteri e parametri, inerenti complessivamente l'interesse pubblico perseguito dall'Ente attraverso l'investimento progettuale, alla luce della rilevanza dello stesso, attestata mediante l'attribuzione di specifici punteggi, come segue:

1. incidenza diretta sulla crescita della circoscrizione territoriale di competenza e per lo sviluppo delle imprese: massimo 30 punti;
2. livello di valenza intersettoriale dell'idea progettuale: massimo 20 punti;
3. riferibilità immediata ad almeno una delle seguenti linee di azione: attrattività culturale e turistica del territorio, azioni di marketing territoriale; sviluppo economico in chiave sostenibile e valorizzazione delle produzioni; transizione ecologica, digitale e tecnologica; sostegno alla formazione e all'occupazione, in particolare di giovani e donne: massimo 20 punti;
4. attività e iniziative di rilevanza per le province di Treviso e Belluno – in modo unitario - e/o regionale e/o nazionale: massimo 20 punti;
5. presentazione e/o partecipazione congiunta da parte di più soggetti pubblici e privati all'iniziativa: massimo 10 punti.

Le proposte presentate da soggetti pubblici e riferite alle linee "Attrattività culturale e turistica del territorio, azioni di marketing territoriale" e "Sviluppo economico in chiave sostenibile e valorizzazione delle produzioni" dovranno essere coerenti con le strategie di azione delle due Destination Management Organisation (DMO) di riferimento dei territori di Treviso e Belluno (OGD Città d'arte e Ville venete del territorio trevigiano e Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi), rinvenibili ai seguenti indirizzi:



- <https://www.regione.veneto.it/web/turismo/ogd>
- <https://www.visittreviso.it/>
- <https://www.dmodolomiti.it/>

I predetti soggetti pubblici, qualora aderenti alle due DMO, dovranno, inoltre, essere in regola con le obbligazioni derivanti dalla partecipazione in parola.

Il rispetto di tali requisiti dovrà essere dichiarato e adeguatamente dimostrato dai proponenti, in fase di presentazione della domanda di partecipazione al bando.

Nel valutare i progetti, la Giunta tiene, altresì, conto dei criteri generali stabiliti dal comma 3 dell'art. 2 del "Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, aiuti e ausili finanziari a sostegno dell'economia locale, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90 nonché dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, e per la concessione del patrocinio dell'Ente", in particolare in relazione ai richiamati principi di rotazione degli interventi.

La procedura valutativa sarà superata da quei progetti che avranno totalizzato un punteggio complessivo pari almeno a 70 (su 100 punti al massimo attribuibili).

Il punteggio finale attribuito a ogni progetto varrà esclusivamente ai fini del superamento della procedura di cui trattasi e non attribuirà alcun vantaggio ai fini della quantificazione dell'apporto della Camera di commercio.

Completato tale esame, la Giunta, in caso di accoglimento della proposta, alloca le risorse necessarie da destinare all'iniziativa approvata - nei limiti del presente Bando, dell'esistenza della necessaria disponibilità nel bilancio camerale sino a esaurimento dei fondi disponibili - e approva la Convenzione/Accordo - autorizzando il Segretario Generale e/o il Dirigente competente all'utilizzo delle risorse stesse nel budget assegnato, alla definizione puntuale dell'accordo/convenzione e alla sottoscrizione degli atti conseguenti nonché, quindi, a disporre l'avvio delle attività.

La stessa Giunta, alla luce delle attività e iniziative proposte e in relazione alla loro peculiare rilevanza nonché per la stretta correlazione con gli obiettivi e i programmi delineati, può disporre affinché l'Ente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative vigenti, assuma in proprio parte e/o talune tra le attività previste.

Il valore minimo per ogni proposta progettuale, data la sua valenza economica intersettoriale, non potrà essere inferiore ad € 30.000,00.

Il valore progettuale complessivo deve essere evidenziato anche in fase di rendicontazione a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo le informazioni contenute nell'allegato modello 2. Nel caso in cui a consuntivo risulti che il valore progettuale è diminuito di oltre il 10% rispetto alla soglia minima di € 30.000,00, senza che sia comprovata l'oggettiva impossibilità a realizzare tutte le attività previste e condivise per cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'istante, il contributo non verrà erogato.

L'apporto massimo della Camera di commercio per ogni iniziativa accolta non potrà in ogni caso superare il valore di € 100.000,00.

I progetti ammessi verranno cofinanziati per un importo che non potrà eccedere il 50% del valore totale, alla luce dei costi preventivati e approvati e comunque fino al massimo del pareggio di bilancio

dell'iniziativa stessa; la Giunta potrà quindi discrezionalmente e insindacabilmente decidere importi e/o percentuali di partecipazione minori alle eventuali richieste in riferimento alla rilevanza del progetto presentato, alle disponibilità di bilancio e, in ogni caso, avendo riguardo a disposizioni comunitarie, nazionali o regionali che prevedano limiti di aiuto inferiori.

L'accordo/convenzione disciplinerà le modalità di svolgimento delle attività e di rendicontazione delle spese nonché i termini per l'erogazione del cofinanziamento camerale.

L'imposta di bollo relativa alla convenzione/accordo (art. 2, comma 1, DPR 642/72), qualora dovuta secondo le disposizioni normative vigenti, graverà sul beneficiario.

Qualora invece la proposta non venga accolta, la Giunta delibera il diniego, esplicitando adeguatamente le motivazioni, alla luce dei criteri, parametri e punteggi sopra dettagliati.

Eventuali successive variazioni ai ruoli e interventi approvati dovranno in ogni caso essere condivisi dalle parti, anche secondo le modalità di cui al successivo art. 8. Qualora le modificazioni riguardino elementi sostanziali della collaborazione, la Camera di commercio potrà uscire dall'accordo senza alcuna penalizzazione né obbligo.

Non possono essere comunque ammesse alla valutazione della Giunta le proposte di cui al presente Bando che, in particolare:

- a) siano spedite prima del 15 gennaio 2025 e dopo il 31 ottobre 2025;
- b) facciano riferimento a iniziative già avviate e/o concluse alla data di spedizione della proposta di collaborazione;
- c) siano presentate da soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale qualora dovuto (salvo regolarizzazione nel termine che verrà assegnato), con l'adempimento dei doveri fiscali relativi al pagamento di imposte e tasse e dei doveri contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;
- d) siano presentate da soggetti che risultino destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300);
- e) siano presentate da soggetti che risultino avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali sussistano casi di divieto, di decadenza e di sospensione previsti dall'art. 10 della L. 577/1965 (cd. Disposizioni contro la mafia) e/o per i quali si applichino con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D. Lgs. 159/2011 (cd. Codice delle leggi antimafia);
- f) siano prive di uno o più elementi richiesti all'art. 5.

Qualora, in corso d'istruttoria e nei casi in cui vi siano e/o si evincano imprese indirettamente beneficiarie del contributo a mente della normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato, nel dare applicazione a detta normativa, emergano delle imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale e/o che non abbiano prodotto - nei casi di specie e attraverso il soggetto beneficiario diretto (soggetto veicolo) - le dichiarazioni/documentazioni previste, il co-finanziamento concesso sarà ridotto in misura corrispondente all'aiuto individuale concedibile alle stesse, fatta salva la regolarizzazione entro il termine che verrà assegnato. Nel caso in cui, inoltre, vi siano delle imprese

beneficiarie aventi legali rappresentanti o amministratori che risultino componenti della Giunta camerale, il co-finanziamento sarà analogamente ridotto in misura corrispondente all'aiuto individuale concedibile alle stesse.

Art. 7

Premesso che il modulo collaborativo interviene con movimenti finanziari che si configurino come mero ristoro delle spese effettivamente sostenute, ovvero dei costi effettivi imputabili all'idea progettuale condivisa comprovati attraverso regolari documenti contabili e fiscali e che l'Ente camerale può intervenire soltanto a sostegno di veri e propri costi, con ciò intendendosi gli oneri direttamente connessi alla realizzazione di progetti e iniziative specifiche e non i costi di mero funzionamento, la Camera di commercio non riconosce in ogni caso come spese ammissibili alla realizzazione dell'idea progettuale le seguenti tipologie, salva puntuale definizione in sede di accordo/convenzione:

- spese generali, di amministrazione e di organizzazione interna (ad es.: spese telefoniche, postali, per materiali di consumo, canoni internet, riscaldamento, energia elettrica, trasporto, e similari);
- spese di personale dipendente (a tempo indeterminato e/o determinato), le quali non possono rientrare nemmeno nella parte cofinanziata direttamente dall'istante;
- spese per attività avviate e/o realizzate prima della data di invio della proposta progettuale, in particolare non sono ammessi i documenti di spesa datati anticipatamente alla data di presentazione della domanda di collaborazione, intendendosi con ciò non solo le fatture, ma anche i documenti di riferimento alle stesse (contratto, documento di trasporto, note di consegna, fatture di acconto, ecc.);
- spese di rappresentanza e per pranzi, colazioni di lavoro, rinfreschi, liberalità, doni, omaggi, pernottamenti e similari, qualora tali spese rappresentino una forma di mera promozione del soggetto proponente;
- acquisto di beni immobili e/o strumentali, spese di investimento capitalizzate e/o di natura pluriennale e acquisizione di beni in leasing, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ammende, sanzioni, interessi, tasse e imposte, salvo quanto qui di seguito disposto con riferimento all'imposta sul valore aggiunto;
- spese per la realizzazione di attività tramite commesse interne od oggetto di auto-fatturazione;
- spese prive di specifica destinazione, spese regolate per contanti, contrassegno o attraverso cessione di beni e/o compensazione tra beneficiario e fornitore, ovvero documentate da note e ricevute non fiscalmente valide;
- spese per beni e/o servizi forniti all'assegnatario del contributo da persone fisiche e/o giuridiche che risultino legali rappresentanti, amministratori, dipendenti, anche a tempo determinato, soci e/o associati del richiedente stesso, o componenti in carica della Giunta camerale;
- spese per beni e/o servizi forniti all'assegnatario del contributo da soggetti che abbiano con i medesimi rapporti contrattuali non espressamente attivati per il progetto e/o generici/ordinari ovvero da soggetti che abbiano con questo rapporti di controllo, collegamento e/o partecipazione nonché legali rappresentanti in comune;

- spese per beni e/o servizi forniti all'assegnatario del contributo da soggetti che già ricevano contributi dalla Camera di commercio nell'ambito del presente Bando per analoghe attività progettuali.

Le spese si intendono al netto dell'IVA qualora essa non costituisca un costo per il beneficiario.

I giustificativi di spesa devono essere direttamente e precisamente riconducibili all'iniziativa oggetto di collaborazione, anche attraverso l'inserimento sul documento del titolo dell'iniziativa, e relativi ad attività svolte nell'anno di riferimento del bando, salvo proroga di cui all'art. 3; gli stessi devono essere fiscalmente validi cioè redatti secondo le norme di legge ed essere debitamente quietanzati (cioè documenti comprovanti la tracciabilità delle risorse finanziarie).

Art. 8

Per una migliore riuscita dell'iniziativa, le Parti possono convenire, nei casi in cui si rilevi di peculiare importanza, di avvalersi di un apposito Comitato Operativo o Gruppo di lavoro, costituito da almeno un rappresentante per ciascun sottoscrittore, al quale possono essere chiamati a partecipare altri soggetti che collaborano al programma. Le funzioni e il modello operativo del Comitato Operativo o del Gruppo di lavoro, che può operare anche in via informale oltreché da remoto, saranno esplicitamente richiamati e dettagliati nell'accordo/convenzione.

I compiti di tale Comitato o Gruppo riguarderanno comunque e in particolar modo il coordinamento delle diverse azioni poste in essere per la realizzazione del progetto, l'approvazione degli stati di avanzamento e le singole attività di sviluppo e di chiusura del progetto.

Art. 9

A conclusione dell'iniziativa e nei limiti temporali indicati all'art. 3 del presente bando, la parte proponente provvederà a inoltrare alla Camera di commercio apposita richiesta di liquidazione secondo il modello Allegato 2 al presente e una dettagliata relazione sulle attività svolte accompagnata dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute e delle entrate introitate da fornire in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo le informazioni contenute nel modello Allegato 3. Tali documenti devono essere debitamente sottoscritti dal legale rappresentante in modalità digitale oppure con firma autografa accompagnata da un documento d'identità in corso di validità.

La relazione, redatta in forma libera, ma comunque sottoscritta con le modalità precedentemente indicate, dovrà contenere ogni utile notizia e indicatori quali-quantitativi in ordine ai risultati ottenuti, anche con riferimento ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi condivisi e ai vantaggi apportati alla comunità economica e sociale di riferimento nonché alle modalità di visibilità date alla Camera di commercio (tra cui materiale divulgativo cartaceo e/o digitale prodotto dal quale risulti la presenza e il sostegno offerti all'iniziativa da parte dell'ente camerale: "Progetto realizzato/organizzato con la collaborazione e il contributo della Camera di commercio di Treviso- Belluno). L'assenza totale di forme di pubblicità e di visibilità esterna data alla partecipazione dell'ente camerale, anche con riferimento al contributo economico concesso, verificata in sede di rendicontazione, comporterà la decadenza dello stesso.



Quanto al rendiconto analitico delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, esso dovrà essere prodotto mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legislazione vigente (artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), secondo il modello allegato 2 al presente, contenente:

- gli estremi identificativi del soggetto stesso: denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, ecc.
- gli estremi dei documenti fiscali riferiti al soggetto richiedente/beneficiario e all'iniziativa (numero, data, soggetto emittente, importo)
- rendiconto complessivo delle entrate accertate e previste evidenziando per singola voce le diverse fonti di finanziamento pubblico e/o privato a cui si è attinto, ivi compreso l'autofinanziamento.

Il rendiconto analitico delle spese dovrà essere altresì corredato da:

- copia dei documenti di spesa fiscalmente validi, in ciascuno dei quali sia riportato il CUP (Codice Unico di Progetto) cumulativo **I88J24000130003** a pena di inammissibilità dello stesso – fatta salva l'eventuale regolarizzazione secondo le procedure ammesse dalla normativa in materia – ai sensi del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in Legge n. 41/2023, e da cui risulti l'imputazione diretta e univoca delle spese al soggetto beneficiario e all'iniziativa in parola, per un importo corrispondente ad almeno il doppio del beneficio riconosciuto dalla Giunta camerale;
- correlate quietanze di pagamento (cioè documenti comprovanti la tracciabilità delle risorse finanziarie di cui si attesta la conformità agli originali: es. copia dell'estratto conto bancario, copia del bonifico irrevocabile, mandati di pagamento per le istituzioni pubbliche), sempre per un ammontare totale di spesa documentata pari ad almeno il doppio del beneficio riconosciuto dalla Giunta camerale.

Lo stesso atto notorio dovrà contenere le attestazioni necessarie ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto ex art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e del trattamento IVA relativo ai documenti di spesa allegati, nonché la dichiarazione in cui si attesti che le attività e gli interventi realizzati sono esclusivamente connessi e funzionali all'iniziativa oggetto dell'accordo e che essi sono stati eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dal bando in parola. Inoltre, in tale atto notorio si dovrà dichiarare:

- di essere in regola con l'adempimento dei doveri fiscali relativi al pagamento di imposte e tasse e con l'adempimento dei doveri contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;
- di non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.L. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- di non avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali sussistano casi di divieto, di decadenza e di sospensione previsti dall'art. 10 della L. 577/1965 (cd. Disposizioni contro la mafia) e/o per i quali si applichino con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.Lgs. 159/2011 (cd. Codice delle leggi antimafia);

- di essere in regola con le vigenti norme in materia di antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs. 90/2017;
- di non fornire servizi a favore delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, anche a titolo gratuito, salve le esclusioni espressamente indicate nell'art. 4, comma 6 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito in legge 7.8.2012, n. 135;
- di aver esteso l'iniziativa oggetto del contributo a tutti i possibili beneficiari in modo trasparente e non discriminatorio;
- di essere consapevoli di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy e di autorizzare la Camera di commercio al trattamento, anche automatizzato, dei dati forniti per le finalità strettamente connesse e funzionali alla procedura di esame e d'istruttoria della domanda e di eventuale erogazione del contributo oggetto del Bando;
- di acconsentire a eventuali sopralluoghi, verifiche e accertamenti da parte della Camera di commercio in merito agli interventi proposti nell'ambito del presente Bando mettendo a disposizione la relativa documentazione;
- di dare il consenso all'inserimento delle notizie relative al contributo percepito nelle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico vigente.

Quanto sopra esposto dovrà essere inviato esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di commercio: cciaa@pec.tb.camcom.it indicando in oggetto la dicitura: "Richiesta di liquidazione contributo bando intersettoriale anno 2025". L'Ente camerale non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

La Camera di commercio, tramite l'ufficio camerale competente, si riserva, ove necessario, di richiedere ulteriori elementi informativi qualora la documentazione trasmessa risulti incompleta o irregolare, fissando un termine che non può essere inferiore a 15 giorni o superiore a 60 giorni. Il mancato riscontro alla suddetta richiesta deve intendersi quale rinuncia, di cui si prenderà atto con apposito provvedimento dirigenziale.

Art. 10

Pervenuta la rendicontazione definitiva, l'ufficio camerale preposto procederà alla verifica istruttoria, che si concluderà, in caso di esito positivo, con l'emissione dell'atto di liquidazione, di norma entro 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione, cui seguirà l'emissione del mandato di pagamento.

Qualora l'iniziativa realizzata si discosti in modo significativo da quella preventivata e oggetto di accordo, in caso di inosservanza delle eventuali direttive fornite dall'Ente camerale ovvero in caso di manifeste incongruità delle spese sostenute, la richiesta di liquidazione non verrà accolta e il contributo assegnato non sarà erogato.

Nel caso in cui il rendiconto consuntivo evidenzia una riduzione dei costi effettivamente sostenuti rispetto a quanto preventivato, il contributo subirà una conseguente riduzione proporzionale alle attività effettivamente svolte, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 8. Allo stesso modo, il contributo subirà una riduzione nel caso in cui il rendiconto dell'iniziativa evidenzia un avanzo e ciò

fino al raggiungimento del pareggio e comunque sempre nei limiti del cofinanziamento del 50%.

Gli esiti finali delle verifiche vengono comunicati tempestivamente al richiedente la liquidazione del contributo entro 30 giorni dall'esecutività degli atti/provvedimenti dirigenziali adottati.

Art. 11

La presentazione della proposta di collaborazione comporta il consenso all'acquisizione della stessa e al trattamento da parte della Camera di commercio – anche per via informatica – delle notizie e dei dati in essa contenuti, ai fini degli adempimenti necessari per dare applicazione al presente Bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali - ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali) - è sempre consultabile e scaricabile accedendo alla sezione "Privacy" del sito camerale:

https://www.tb.camcom.gov.it/content/14899/Privacy/Privacy_bandi/

Ai sensi delle vigenti norme di legge in materia di trasparenza, pubblicità e accessibilità totale, le informazioni correlate alle erogazioni dei contributi di cui al presente Bando saranno pubblicate nel sito dell'Ente camerale.

In forza dell'art. 4, comma 6 del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito in Legge 7.8.2012, n. 135, gli Enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del Codice Civile che forniscono servizi a favore delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche, salve le esclusioni ivi espressamente indicate.

La Camera di commercio mette in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene avviata la collaborazione e l'effettivo pagamento delle fatture di cui non viene richiesta la quietanza in sede di rendicontazione, nonché il rispetto delle disposizioni previste dal presente Bando, nello specifico, all'art. 6, anche e in particolare, con riferimento ai doveri contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, oltre a quelli fiscali relativi al pagamento di imposte e tasse, fatte salve le ulteriori verifiche in materia di antiriciclaggio, ai sensi del D.Lgs. n. 90/2017.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando e/o a più puntuale definizione di quanto sin qui previsto, nella convenzione/accordo verranno previsti specifici criteri e disposizioni che andranno a disciplinare nel dettaglio i rapporti, i diritti e gli obblighi tra i soggetti sottoscrittori nel rispetto del "Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, aiuti e ausili finanziari a sostegno dell'economia locale, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90 nonché dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013, e per la concessione del patrocinio dell'ente" approvato con provvedimento della Giunta camerale con i poteri del Consiglio n. 11 del 24.01.2017 e successivamente ratificato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 4 del 06.04.2017;

Art. 12

Il presente Bando e la relativa documentazione vengono pubblicati sul sito internet istituzionale



camerale, all'indirizzo www.tb.camcom.gov.it, per la massima diffusione e conoscenza.

Analogamente saranno pubblicate nel medesimo sito e periodicamente aggiornate le notizie in tema di trasparenza, pubblicità e accessibilità totale alle informazioni correlate alle erogazioni di compensi e di corrispettivi a persone, professionisti, imprese ed enti pubblici e privati, ai sensi delle norme vigenti nelle materie di cui trattasi.

All. 1 – Modulo richiesta di collaborazione

All. 2 – Modulo di domanda di liquidazione

All. 3 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.p.r. n. 445/2000